

**Schema di D.Lgs. su restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Atto del Governo 146**

Audizione 25 febbraio 2020 - VIII COMMISSIONE AMBIENTE CAMERA DEI DEPUTATI

Premessa

L'articolo 24 comma 1 della Direttiva 2011/65/UE prevedeva che entro il 22 luglio 2014 la Commissione esaminasse la necessità di modificare l'ambito di applicazione della direttiva per quanto riguarda le AEE di cui all'articolo 2 e presentasse una relazione al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa riguardo alle eventuali esenzioni supplementari relative alle AEE.

La Commissione è assistita dal comitato istituito conformemente all'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. tale comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Nel corso delle riunioni dei gruppi di esperti degli Stati Membri tenutesi annualmente a Bruxelles, la Commissione ha valutato e concordato di procedere ad alcune modifiche nel testo della Direttiva ed ha, pertanto, presentato al Consiglio dell'Unione ed al Parlamento Europeo la proposta di modifica che ha portato all'emanazione della Direttiva 2017/2102/UE il cui recepimento nazionale doveva avvenire in base all'Articolo 2 entro il 12 giugno 2019.

Lavori in sede europea

ISPRA, in coordinamento con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, ha partecipato in qualità di rappresentante nazionale alle riunioni dei gruppi di esperti degli Stati Membri della Commissione Europea ed ha partecipato in supporto alla rappresentanza italiana alle attività del Consiglio dell'Unione Europea al fine di predisporre le modifiche normative di cui all'oggetto. ISPRA sempre in coordinamento con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha supportato i traduttori giuridici per la redazione del testo di legge definitivo in lingua italiana.

ISPRA ha, inoltre, supportato il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare nelle riunioni della Conferenza Unificata (articolo 8 del D.lgs. 28 agosto 1997 n. 281).

Lo schema di D.lgs. introduce delle novelle all'articolo del D.lgs. n. 27 del 4 marzo 2014 ed in particolare:

- al comma 2 dell'articolo 2 aggiunge gli *organi a canne* tra le apparecchiature escluse dal campo di applicazione. La decisione della esclusione degli organi a canne, anche quando dipendenti da correnti elettriche o campi elettromagnetici per il loro funzionamento, dal campo di applicazione del Decreto legislativo è motivata principalmente dallo scarsissimo tasso di sostituzione di detti organi che, pertanto, hanno una minima possibilità di divenire rifiuto e di conseguenza di impattare negativamente sull'ambiente. Va, inoltre, considerato che ad oggi non sono state trovate leghe non contenenti piombo che garantiscano le stesse caratteristiche tecniche di emissione sonora. Si condivide la modifica proposta;
- l'articolo 3, comma 1, lettera *gg*, è integrato con l'aggiunta della definizione delle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale quelle dotate di un dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna a quelle con fonte di alimentazione a bordo. In tal caso l'aggiunta si è resa necessaria poiché stesse apparecchiature fornite di diverse modalità di alimentazione, a bordo o via cavo, si trovavano ad essere sottoposte a diversa disciplina. Si condivide la modifica proposta;
- all'articolo 4, comma 4, lettera *e*) aggiunge la lettera *e bis*) per estendere la possibilità di continuare ad immettere sul mercato cavi e pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento delle capacità anche a tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019 oltre che a quelle già elencate alle precedenti lettere di questo articolo. Tale estensione della deroga, pur consentendo di continuare ad immettere cavi e parti di ricambio che contengono sostanze di cui all'allegato II, aumenta l'aspettativa di vita utile di alcune apparecchiature consentendo che possano essere aggiornate e riparate in modo da ritardare il loro smaltimento come rifiuti con benefici ambientali evidenti. Si condivide la modifica proposta;

- all'articolo 4, il comma 5 è sostituito in modo da prevedere che il riutilizzo delle parti di ricambio recuperate da AEE, in deroga alle restrizioni del comma 1 dell'articolo 4 del D.lgs. n. 27 del 4 marzo 2014, possano essere utilizzate per un periodo di tempo maggiore, purché ciò avvenga sempre in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa ad impresa e purché la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore. Come nel caso dell'articolo precedente anche in questo caso la ragione dell'estensione della deroga all'immissione di parti di ricambio ricavate da AEE che contengono sostanze di cui all'allegato II, aumenta l'aspettativa di vita utile di alcune apparecchiature consentendo che possano essere riparate in modo da ritardare il loro smaltimento come rifiuti con benefici ambientali evidenti. Si condivide la modifica proposta;
- l'articolo 5, comma 5, lettera b) è modificato in modo da ricomprendere nel periodo di validità massima di 5 anni delle esenzioni delle restrizioni anche per le AEE della categoria 11 dell'Allegato I che precedentemente non erano incluse. Si condivide la modifica proposta;

Conclusioni

In conclusione per tutto quanto sopra evidenziato ISPRA, avendo seguito direttamente tutto l'iter che ha portato all'emanazione della direttiva e alla redazione del presente schema di Decreto legislativo, ritiene condivisibili le modifiche proposte. Le stesse, infatti, sono finalizzate ad incrementare la durata di vita utile delle apparecchiature e sanare aspetti critici della direttiva 2011/65/UE.